



**DECRETO DEL SINDACO
N. 8 Reg. Gen. 8
del 04-04-2023**

Oggetto: INCARICO EX ART. 90 DEL D.LGS 267/2000

VALUTATO, così come indicato nelle premesse della deliberazione di G.C. nr. 24 del 03.04.2023, di individuare il componente dell'ufficio di staff del Sindaco;

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 90 del D.Lgs 267/2000 "Uffici di supporto agli organi di direzione politica" che testualmente recita:

"1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale".

ATTESO che, tale disposizione si pone quale applicazione del fondamentale principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione amministrativa e di gestione, rispondendo alla necessità di assicurare, agli organi titolari dell'autorità politica, la possibilità di disporre di personale "per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge" e che in virtù di tale funzione, il rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 90 del TUEL ha natura "fiduciaria" ed è instaurato in base all'intuitu personae, senza, dunque, la necessità di particolari procedure selettive, fermo restando, tuttavia, che non si può prescindere da una valutazione sulle specifiche professionalità necessarie per l'espletamento dell'incarico;

VISTO l'art. 45 del vigente Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Roana, è prevista la possibilità di costituire uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;

VISTA la delibera di G.C. nr.24 in data 03.04.2023 avente ad oggetto "Modifica del piano dei fabbisogni 2023-2025 annualità 2023 " nella quale è prevista, al punto 1 del dispositivo " di modificare, per le motivazioni meglio indicate nella parte narrativa del presente atto, il piano triennale di fabbisogni di personale 2023/2025 annualità 2023 e la corrispondente sezione del PIAO transitorio di cui alla deliberazione n. 3/2023 nei seguenti termini:...omissis...assunzione a tempo determinato (6 mesi rinnovabili) e parziale 12 ore per un incarico, di natura fiduciaria attribuito "intuitu personae", ex art.90 del TUEL"

VALUTATO il curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione (Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti Toscana, sentenza n. 622/2004)" da cui si evince:

- il possesso di laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli;
- la pluriennale esperienza amministrativa maturata negli enti locali della Provincia di Vicenza (Comuni, Comunità Montana, Unione di Comuni) dove ha ricoperto moli di Segretario Comunale/Generale e Direttore generale;
- già Segretario generale della Provincia di Vicenza;
- già componente di Nuclei di Valutazione e Organismi indipendenti di valutazione in ambito Comunale e Provinciale;

RITENUTO di procedere all'individuazione del componente dell'ufficio Staff del Sindaco nel dott. Angelo Macchia, in considerazione dei requisiti professionali posseduti, nonché dell'esperienza pluriennale dello stesso acquisita, come risulta dal curriculum in atti:

RITENUTO che l'individuazione operata con il presente atto, per le motivazioni in esso contenute, corrisponda a canoni di ragionevolezza e buona amministrazione e che la Categoria di inquadramento prevista non è sovradimensionata rispetto al livello di professionalità acquisibili dall'esterno e che il soggetto individuato, in considerazione del "curriculum vitae" posseduto è oggettivamente in grado di apportare una sorta di "valore aggiunto" al Comune di Roana, in conformità con la sentenza 20 febbraio 2012, n. 85 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;

TENUTO CONTO che l'incarico, di natura fiduciaria attribuito "intuitu personae", è conferito per supportare il Comune di Roana nelle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge, alle dirette dipendenze del Sindaco, senza alcuna sovrapposizione con le funzioni gestionali (Corte dei conti Toscana — Deliberazione n. 5P/2008). In particolare il soggetto individuato dovrà operare autonomamente e con funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Sindaco, coordinando l'attività complessiva dell'Ente per la realizzazione degli obiettivi strategici. In particolare, coadiuva il Sindaco nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ha compiti di monitoraggio e di impulso dell'attività delle unità organizzative dell'Ente. Più specificatamente le funzioni attribuite al soggetto incaricato sono quelle di seguito elencate ed in ogni caso su specifica istanza del capo dell'Amministrazione:

- a) Coordinare l'attività di tipo istituzionale a livello locale, regionale e nazionale, sovrintendendo ed organizzando gli incontri di rappresentanza degli organi di governo, e intrattenendo le relazioni con le altre amministrazioni locali, regionali e centrali con cui ha relazioni il Comune;
- b) Fornire diretto supporto al Sindaco nella gestione delle relazioni e funzioni istituzionali;
- c) Coordinare e convocare le riunioni della Conferenza di servizio di cui all'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- d) Intervenire alle riunioni dei Capigruppo ed a tutte le riunioni cui partecipa il Sindaco o a cui lo

- delega;
- e) Intervenire alle riunioni di direzione per comunicare le linee guida degli organi di indirizzo politico e raccogliere feedback sull'andamento generale dell'Ente e l'attuazione degli obiettivi dell'amministrazione;
 - f) Coordinare l'attività relativa alla Comunicazione istituzionale e manifestazioni patrocinate o promosse dell'Amministrazione;
 - g) Collaborare per l'istruttoria degli atti di nomina e revoca dei rappresentanti del Comune nelle aziende, società ed enti ed alla istruttoria per la preliminare definizione dei Protocolli d'Intesa;
 - h) Collaborare con il Segretario Comunale analizzare i decreti e gli atti da sottoporre alla firma del Sindaco;
 - i) Coordinare le attività degli uffici relativamente alle interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno presentate dai Consiglieri Comunali;
 - j) Partecipare, come parte pubblica alla delegazione trattante in qualità di delegato dal Sindaco.
 - k) Coordinamento degli uffici in ottemperanza alle direttive del Sindaco e dell'Amministrazione;
 - l) Partecipazione alle sedute di Giunta e di Consiglio .

PRESO ATTO delle numerose pronunce che la magistratura contabile (si richiama, da ultimo, la Sezione Regionale di controllo per la Corte dei Conti per la Lombardia nr. 126 del 21/09/2022), sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva e di controllo ha elaborato, fissando una serie di principi che connotano il rapporto di lavoro in parola alle dipendenze di un Ente locale, che di seguito brevemente si riportano:

- a) L'Ufficio alle dirette dipendenze dell'organo esecutivo deve essere espressamente previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
- b) La tipologia del contratto di lavoro è quella del contratto a tempo determinato, rinvenibile nel CCNL del personale degli Enti locali e che il trattamento economico accessorio può essere sostituito, con provvedimento motivato da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
- c) Sotto il profilo della retribuzione, è escluso che il contratto possa essere a titolo gratuito, poiché con l'incarico ex art. 90 del TUEL si instaura un rapporto di lavoro subordinato (anche se a tempo determinato), ed è da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell'ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell'esercizio dell'attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l'attività svolta.
- d) Sotto il profilo delle mansioni svolte, è escluso che possano essere conferite attività gestionali. La giurisprudenza contabile è consolidata nell'affermare che l'incarico ex art. 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'Ente; la previsione dell'art. 90 del TUEL, difatti, costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli organi titolari della specifica funzione di 'direzione politica' di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto "esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo" di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae;
- e) L'incarico ha carattere fiduciario, ma l'individuazione del soggetto affidatario non può prescindere da una valutazione sulle specifiche professionalità necessarie per l'espletamento dell'incarico; in merito al carattere fiduciario della selezione del personale, la giurisprudenza ha precisato che ciò non esclude che la specializzazione vada *"valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l'accesso dall'esterno"*. La presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del

soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della 'macchina amministrativa' collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione;

- f) Gli oneri derivanti da assunzioni ex art. 90 del TUEL sono da computare nell'ambito delle spese di personale che sono soggette a vincoli normativi generali di contenimento, senza possibilità di introdurre alcuna esclusione, dal predetto computo, che non sia espressamente prevista dalla legislazione di finanza pubblica. Ne consegue che, sul piano finanziario, la spesa in parola va computata sia ai fini della verifica del generale tetto di spesa per il personale, fissato dal comma 557 dell'art. 1, Legge n.296/2006, sia ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile, fissato dal comma 28 dell'art. 9, D.L. n. 78/2010 e che la stessa rientra tra le spese di personale da prendere in considerazione per la determinazione delle capacità assunzionali di cui al D.M. 11 gennaio 2022;
- g) Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato".

ACCERTATO che al componente dell'ufficio di staff del Sindaco - come sopra individuato - da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali e che allo stesso, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

RITENUTO che, nel contesto attuale dell'Ente teso al contenimento delle spese, il componente dell'ufficio Staff, come sopra individuato, debba e possa essere inquadrato in Categoria C posizione economica C1 con diritto al trattamento tabellare previsto dal CCNL funzioni locali vigente;

CONVENUTO, pertanto, sull'opportunità di inquadrare l'assunzione di cui all'oggetto nel profilo di istruttore amministrativo cat. "C", pos. ec. "C1" part-time 12/36 ore settimanali, con la durata stabilita nel provvedimento di assunzione a tempo determinato, per la quale si incarica il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e nel quale la decorrenza iniziale coinciderà con la data del presente decreto mentre, per quanto riguarda il termine, viene stabilito in mesi sei (rinnovabili) e comunque non oltre alla durata del mandato sindacale;

PRESO ATTO che questo Comune non è in dissesto né strutturalmente deficitaria e che pertanto non sussiste il divieto di cui all'art.90 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la possibilità di conferire l'incarico in oggetto di componente dell'Ufficio Staff ex art. 90 del TUEL, senza natura gestionale, a soggetto in quiescenza, con inquadramento nella Categoria C del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

DATO ATTO che l'incarico in argomento si differenzia qualitativamente e sostanzialmente oltreché nominalmente dagli incarichi che non è possibile conferire a lavoratore in quiescenza, come previsto dall'art. 25 della legge n. 724 del 1994 e dall'art.5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni con legge n. 135 del 2012;

VISTA la Deliberazione n.27 del 22 marzo 2016 della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria, che *"ritiene conforme a legge il conferimento, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, purché il medesimo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o consulenza"*;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti della Basilicata n. 38/2018/PAR che conclude nel senso che *"non si può disconoscere che il vigente quadro normativo consente l'assunzione di personale in*

quiescenza per lo svolgimento di "incarichi di staff" ex art. 90 TUEL, purché ciò avvenga nei limiti di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto dei principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, in particolare quello del carattere necessariamente oneroso della collaborazione";

VISTE altresì le Deliberazioni in senso conforme alla citata Sezione Regionale di Controllo della Liguria, deliberazione n. 27/2016/PAR, delle analoghe Sezioni della Calabria, deliberazione n. 27/2018/PAR e dell'Umbria, deliberazione n. 77/2018/PAR.;

VISTE sull'argomento la circolare 4 dicembre 2014, n. 6 e la circolare 10 novembre 2015, n. 4 emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. A tale riguardo, la circolare n. 6/2014 specifica chiaramente che *"la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/PREV del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame...potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale";*

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Dott. Angelo Macchia, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con la quale l'interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, con particolare riferimento all'art. 15;
- il D.P.R. nr. 62 del 16/04/2013, avente ad oggetto: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs nr. 165 del 30/03/2001";

DECRETA

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante del presente Decreto;
2. **Di prevedere** la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di istruttore amministrativo cat. "C", pos. ec. "C1" part time 12/36 ore settimanali;
3. **Di individuare** e nominare il dott. Angelo Macchia, nato a Sant'Arsenio (SA) il 22 febbraio 1956, quale incaricato da assumere per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'ufficio staff, come elencate in narrativa, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. **Di stabilire** che l'incarico ha decorrenza dalla data del presente decreto e che la stessa verrà

specificata nel contratto individuale di diritto privato, da stipulare entro quindici giorni dal presente Decreto, per una durata pari a 6 mesi (rinnovabili) e comunque non superiore a quella del mandato amministrativo del Sindaco attualmente in carica;

5. **Il componente dell'ufficio staff** come sopra individuato, nel contesto attuale dell'Ente teso al contenimento delle spese, è inquadrato nella Categoria C posizione economica C1 con diritto al trattamento tabellare previsto dal CCNL funzioni locali vigente;
6. **Di incaricare** l'Ufficio Segreteria degli adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
7. **Di trasmettere** copia del presente decreto all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale

Il Sindaco
MAGNABOSCO ELISABETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.